

## 16.06.2011 TAR Abruzzo – (lampade UVA e tutela della salute e sicurezza degli utenti)

### Il fatto

Con un provvedimento comunale si inibiva al titolare di un'associazione sportiva di esercitare l'attività di solarium, rientrando tale attività tra quelle di estetista, per la quale non si era in possesso di alcuna autorizzazione.

### Il diritto

ai sensi di legge, la messa a disposizione della clientela di lampade UVA è riconducibile all'attività di estetista, in quanto consiste in una qualsiasi prestazione o trattamento eseguito sulla superficie del corpo umano, non solo con tecniche manuali ma anche con apparecchi elettromeccanici per uso estetico, e richiede l'ottenimento di un'autorizzazione comunale rilasciata previa verifica della qualifica professionale degli addetti alle apparecchiature al fine di tutelare la salute e la sicurezza di coloro che si sottopongono al trattamento abbronzante. La carenza di tale autorizzazione costituisce illecito amministrativo ed espone chi lo commette all'ordine di sospensione dell'attività

### Esito della controversia

Il TAR rigettando il ricorso ha confermato la tesi sostenuta dal Comune

TAR Abruzzo Pescara – Sez. I; Sent. n. 365 del 10.06.2011

omissis

### FATTO

A seguito di un intervento dei carabinieri, veniva contestato al ricorrente l'esercizio di attività di estetista. Lo sportello SUAP ordinava di conseguenza la cessazione dell'attività con un provvedimento che viene contestato per i motivi di seguito compendati:

1. Travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza e difetto di motivazione. Il locale dove è stato trovato il lettino da estetista non è gestito dalla società sportiva di cui il ricorrente è titolare.
2. Violazione della legge 1 del 1990, del regolamento comunale, carenza di istruttoria e motivazione. Una semplice lampada abbronzante non rientra tra le attività di estetista.

Resiste in giudizio il Comune che confuta tutte le tesi di parte ricorrente.

Nel corso della pubblica udienza del 26 maggio 2011 la causa è stata introitata per la decisione.

### DIRITTO

Oggetto della presente controversia è un provvedimento comunale che inibisce al ricorrente, titolare di un'associazione sportiva, di esercitare l'attività di solarium, rientrando tale attività tra l'attività di estetista, per la quale non possiede alcuna autorizzazione.

Innanzitutto il ricorrente sostiene che il locale dove era stato trovato il lettino abbronzante non facesse parte della struttura dallo stesso gestita. Tale affermazione invero viene confutata dai verbali in atti, in particolare dal verbale del comando dei carabinieri per la tutela della salute, che descrivendo la struttura fa riferimento a un piano mansardato in cui sono installati il lettino abbronzante, la sauna e il bagno turco.

Venendo alla questione principale, ai sensi dell'art. 1 legge 4 gennaio 1990 n. 1, la messa a disposizione della clientela di lampade UVA è riconducibile all'attività di estetista, in quanto consiste in una qualsiasi prestazione o trattamento eseguito sulla superficie del corpo umano, non solo con tecniche manuali ma anche con apparecchi elettromeccanici per uso estetico, e richiede l'ottenimento di un'autorizzazione comunale rilasciata previa verifica della qualifica professionale degli addetti alle apparecchiature al fine di tutelare la salute e la sicurezza di coloro che si sottopongono al trattamento abbronzante. La carenza di tale autorizzazione costituisce illecito amministrativo ed espone chi lo commette all'ordine di sospensione dell'attività (giurisprudenza pacifica, tra le tante si veda T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 12 gennaio 2004, n. 3).

In sostanza, nell'attività di estetista rientra pacificamente l'uso del lettino abbronzante, per le implicazioni anche sanitarie di tale attività; il ricorrente non contesta di essere privo di ogni autorizzazione, per cui il provvedimento impugnato risulta giustificato sulla base della normativa a tutela della salute oltre che sulla base del regolamento approvato con delibera di consiglio comunale n. 143 del 25 settembre del 2007.

Infine, il verbale di accertamento posto a fondamento del provvedimento qui impugnato risulta sufficiente per sorreggerne la motivazione, in quanto l'attività di abbronzatura tramite lampada UVA rientra tra quelle di estetista, per esercitare la quale bisogna possedere apposita autorizzazione.

Per tutte le ragioni indicate il ricorso va rigettato.

Le spese, come di regola (articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile, richiamati dall'art. 26 del Codice del processo amministrativo – Decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104), seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

### P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento a favore del Comune delle spese ed onorari di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000 (tre mila), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.  
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:  
Umberto Zuballi, Presidente, Estensore  
Michele Eliantonio, Consigliere  
Dino Nazzaro, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA  
Il 10/06/2011  
IL SEGRETARIO  
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

---

**Centro Studi di Diritto Sanitario** - C.so Giannone 86 - 81100 Caserta  
Tel 0823 279352 fax 0823 446980 [info@dirittosanitario.net](mailto:info@dirittosanitario.net)